



CODICE DI CONDOTTA

PREMESSA

L'Associazione Mondo Doula adotta il presente codice di condotta al fine di regolamentare i rapporti scaturenti dall'esercizio della professione di doula come definita dalla associazione per i propri associati.

Il codice di condotta costituisce l'insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti i soci di Mondo Doula, nell'esercizio della professione di doula come definita dalla associazione per i propri associati, si riconoscono e di cui si impegnano al rispetto.

La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente codice di condotta, nonché l'osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, nell'esercizio della professione di doula come definita dalla associazione per i propri associati, è un requisito imprescindibile per l'iscrizione alla associazione Mondo Doula.

In relazione alla professione di doula, il codice di condotta fa riferimento alla professione di doula così come definita dalla associazione per i propri associati:

“La doula è una figura professionale che si occupa del sostegno concreto, affettivo e relazionale alla donna e alla famiglia nella gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino. La Doula accompagna i genitori nella continuità. Offre presenza e vicinanza su misura, a domicilio e non, intima e confidenziale, nel pieno rispetto delle scelte delle persone che accompagna. Offre ascolto, supporto, aiuto nella quotidianità e orientamento non direttivo.”

(Definizione dell'attività di doula approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 22-04-2017)

PRINCIPI GENERALI

Primo

Il presente codice contiene principi e regole che la doula iscritta a Mondo Doula – di seguito indicata con il termine doula – deve osservare nell'esercizio della professione di doula come definita per i propri associati. La doula si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto della singola Soggettività.

Secondo

Le competenze della doula sono costituite sia dalle competenze acquisite nell'esperienza personale e professionale, che dalle competenze raggiunte tramite l'iter formativo, nonché il successivo e costante aggiornamento e con la supervisione, così come stabilito nei Regolamenti Interni di Mondo Doula. La doula rispetta i Regolamenti Interni dell'Associazione che la riguardano.

Terzo

La doula riconosce i confini del proprio ambito di competenza e si impegna ad operare esclusivamente in tale ambito; in particolare, la doula non esercita in alcun modo atti riservati alle figure sanitarie e/o terapeutiche.

Quarto

La doula si assume la responsabilità professionale del proprio operato, osservando il rispetto dei diritti della persona, agendo con trasparenza, coerenza ed onestà, esplicitando il proprio ruolo professionale e le proprie competenze e modalità, e distinguendo chiaramente il proprio intervento da quello di altre figure professionali.

Quinto

Mondo Doula riconosce come fondamentali i principi della onestà, trasparenza, coerenza, rispetto dei diritti della persona e della sua dignità, e tali principi devono essere rispettati dai propri associati che ne condividono la priorità e ne fanno il fondamento del loro operato.



CODICE di CONDOTTA delle DOULE di MONDO DOULA

CAPO 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(obbligatorietà delle norme deontologiche)

1. Il presente Codice di condotta deve essere rispettato da tutti/e coloro che sono iscritti/e a Mondo Doula nell'esercizio della professione di doula, come definita dalla associazione per i propri associati.
2. Il/la socio/a doula di Mondo Doula - di seguito indicata con il termine doula - è tenuta al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova ad operare e comunque nel rispetto del presente codice.

Art. 2

(inosservanza delle regole e sanzioni)

1. La responsabilità deontologica è personale.
2. L'inosservanza del presente codice comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti e di quanto previsto dall'art. 9 – Perdita della qualifica di socio - dello Statuto di Mondo Doula. Le sanzioni comminate saranno adeguate alla gravità degli atti o delle omissioni commesse.

CAPO 2 – DOVERI DELL' ISCRITTO A MONDO DOULA NELL' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOULA

Art. 3

(decoro e dignità)

1. La doula svolge la propria attività in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale, e fondati sulla libertà e sull'autonomia.

Art. 4

(competenza professionale)

1. La Doula informa i genitori della propria funzione, formazione e della propria esperienza, orientandoli verso i professionisti o associazioni competenti per tutte le richieste che oltrepassino l'ambito delle sue competenze di Doula.
2. Nel caso particolare che la Doula svolgesse anche altre attività, per le quali avesse specifica formazione e qualifica professionale, comprese quelle sanitarie, terapeutiche o di sviluppo personale (non terapeutico), si impegna a distinguere chiaramente la sua attività di Doula dalle sue altre attività, e a non usare le sue altre competenze nel lavoro di Doula senza il consenso informato dei genitori.
3. La doula si impegna a distinguere chiaramente con i genitori e in ogni sua comunicazione pubblica la sua attività di doula da ogni sua altra attività in ambito perinatale, come ad esempio e a titolo non esaustivo: consulenza babywearing, yoga in gravidanza, vendita di accessori, alimenti ed ogni genere di prodotti per mamme e bambini.
4. La doula mantiene un livello adeguato di preparazione professionale e si aggiorna costantemente in relazione alla propria professionalità così come previsto dai Regolamenti dell'associazione Mondo Doula.
5. La Doula si impegna ad interrogarsi regolarmente sul proprio lavoro e le proprie conoscenze. Dà prova di introspezione al fine di individuare i momenti in cui le sue preoccupazioni, aspettative o pregiudizi potrebbero interferire nel suo lavoro.
6. La Doula si impegna a consultare l'Associazione Mondo Doula prima di ogni contatto ufficiale con i media o con le istituzioni e i loro rappresentanti (ospedali, responsabili politici, etc.).

Art. 5



(rispetto dei clienti)

1. La doula si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia dei propri clienti.
2. La Doula non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all'ideologia, all'estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche, all'orientamento sessuale ed alla disabilità.
3. La doula riconosce la dimensione spirituale della nascita e il fatto che per molti uomini e donne è un evento sacro e iniziatico. La doula non propone accompagnamento religioso né fa proselitismo religioso, ma si affianca alla donna e alla coppia genitoriale nel sostegno al loro orientamento religioso e alle loro scelte in tal campo.

Art. 6

(diffusione dei principi deontologici)

1. La doula si impegna, in ogni sua attività relativa alla professione, a portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto il contenuto del presente codice.

CAPO 3 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 7

(riservatezza)

1. La doula è tenuta al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali dei clienti e di terzi con cui sia venuta in contatto in relazione all'esercizio dell'attività professionale.
2. Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale, che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.
3. Per quanto concerne fotografie, riprese e/o registrazioni audiovisive la doula è tenuta a raccogliere, nel rispetto della normativa vigente, il consenso dei clienti.
4. La doula in ogni sua comunicazione, sia all'interno di convegni che di attività didattiche o comunque di qualsiasi tipo, compresi i luoghi anche privati in rete (social network, blog, etc.) è tenuta ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva relativa a quanto pubblicato e/o esposto nella comunicazione stessa, salvo esplicito consenso da parte dei clienti.

Art. 8

(continuità)

1. La Doula si impegna a garantire la continuità del suo accompagnamento. Offre un sostegno appropriato per più mesi, orientando i genitori verso una collega in caso di impossibilità di forza maggiore o collaborando con una o più colleghe nel caso non abbia la disponibilità di tempo necessaria ad offrire tale supporto.

Art 9

(limiti)

1. La Doula non agisce al posto della donna/dei genitori che accompagna.
2. Durante gli incontri prenatali, la Doula incoraggia i genitori ad informarsi ed a fare domande ai professionisti sanitari da cui sono seguiti, ad esprimere di fronte ad essi i loro desideri e le loro preoccupazioni riguardo alla nascita.
3. Nel parto la doula non si sostituisce ai genitori nelle comunicazioni con il personale sanitario, ma grazie alla sua conoscenza dei desideri e della storia personale dei suoi assistiti potrà, se necessario, intervenire come mediatrice o portavoce .
4. La Doula offre accompagnamento strettamente non sanitario. Non sostituisce né l'ostetrico/a né il/la ginecologo/a e non compie alcun atto sanitario né fornisce pareri sanitari. Non può sostituirsi all'ostetrico/a o al medico durante il parto e non accompagna parti non assistiti.



Art. 10

(consenso informato)

1. La doula nella fase iniziale del rapporto con la/i cliente/i fornirà tutte le informazioni necessarie affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole.

Art. 11

(segreto professionale)

1. la doula è tenuta all'osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all'effettuazione della prestazione stessa.
2. Negli incontri di gruppo la doula, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza.

Art. 12

(segreto professionale con clienti minorenni)

1. La doula che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di violenza su un minore da parte di terzi, nell'interesse prevalente del minore, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuterà la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 13

(deroghe al segreto professionale)

1. La rivelazione del segreto professionale da parte della doula è obbligatoria qualora vi sia una richiesta legittima dell'Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
2. La rivelazione del segreto professionale è consentita altresì solo con il consenso scritto del cliente, purché non sia lesa il diritto alla segretezza di altre persone.

Art. 14

(interruzione del rapporto professionale)

1. La doula può interrompere il rapporto professionale per giusta causa come, a titolo meramente esemplificativo, un trasferimento o uno stato di malattia. Nel caso, si impegna a proporre alla/ai cliente/i il nominativo di un/una collega cui rivolgersi.
2. La doula, non appena riceva notizia di circostanze di giusta causa che porterebbero ad una interruzione del rapporto o ad una sua sospensione per un periodo significativo, trasmette immediatamente al/ai cliente/i la notizia affinché ella/loro possano prendere le opportune decisioni.

Art. 15

(prestazioni a distanza)

1. I principi e le norme del presente codice si applicano anche per tutti gli aspetti della prestazione che vengano effettuati a distanza: via telefono, internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

CAPO 4 – RAPPORTI CON I/LE COLLEGHE

Art. 16

(rispetto reciproco)

1. La doula ispira i rapporti con le colleghe al principio del rispetto, della lealtà e della onestà.
2. La doula si astiene dall'esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro capacità e competenza professionale.



Associazione Professionale Mondo Doula
(ai sensi della legge 4/2013)
Via Irpinia 22, 30174 Venezia (VE)
C.F. 93054060509



3. La Doula è solidale con le sue consorelle, disposta al mutuo sostegno con le colleghe doule, alla messa in comune delle esperienze e alla condivisione delle conoscenze acquisite.

CAPO 5 – RAPPORTI CON LA SOCIETA', LE ALTRE PROFESSIONI E CON I TERZI

Art. 17

(libertà ed autonomia)

1. La Doula lavora nel rispetto reciproco delle professioni coinvolte nel percorso nascita e incoraggia la creazione di un legame di fiducia tra tutti gli operatori medici e sociali, mantenendo sempre presente la ricerca del beneficio per i genitori.
2. La doula, nell'esercizio della sua professione, nei suoi rapporti con enti pubblici e privati o istituzioni opera in sostegno alla volontà genitoriale e per il rispetto dei diritti umani e delle leggi vigenti.

Art. 18

(committente diverso dal destinatario)

1. La doula, quando opera su mandato di un committente diverso dalla/dai destinataria/i della prestazione professionale, tutela prioritariamente la/i destinataria/i dell'intervento e chiarisce adeguatamente ad entrambi i soggetti la natura e la finalità del suo intervento.
2. La doula qualora rilevi un conflitto d'interesse tra committente e destinatario, si adopera per superarlo e, qualora ciò non risulti possibile, rinuncia all'incarico.

Art. 19

(pubblicità)

1. La doula si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria formazione e alla propria competenza.
2. La doula non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie competenze professionali, con particolare riguardo agli ambiti sanitari e alle relative competenze.
3. La doula non utilizza comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

CAPO 6 –ATTUAZIONE

Art. 20

(attuazione del codice)

1. Il presente codice entra in vigore trenta giorni dopo la sua ratifica da parte della prima Assemblea dei soci utile.
2. In attesa della ratifica tutti i soci si impegnano al rispetto del presente codice.

Il presente codice deontologico è stato ratificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 22 aprile 2017.